

danza, se nascosto, o licentioso, et trovando eccesso impudente in questa licenza, assuma il magistrato nostro il caso di quel temerario. Quale non possa liberarsi dal bando se non per nostra terminatione, et bilantiato il grado della colpa, si impedirà per lungo, o per non lungo tempo, la di lui deliberatione. Et seguita anco che queste sij, potrà restare inhabilitato per molti o pochi anni al maggior consiglio; in tutto secondo i dettami della conscientia a ristoro della pubblica dignità et del buon concetto della giustitia nella mente dei sudditi. Acciò poi alcuno non pretenda ignoranza, sij, nella prossima riduzione del maggior consiglio, pubblicato dal magistrato nostro succintamente, che tutti li nobili banditi debbano andare nel loro confine in termine di giorni otto; altrimenti, constando, per via de inquisitione secreta, che da quì innanzi habbino rotto il confine, la loro liberatione resta ancora assunta dal magistrato nostro, nè per qualsisia altra autorità potranno mai cancellarsi dal bando, ma anzi li sarà decretata aggiunta di pena in conformità del grado della lor contumaccia.

Intorno a quest'aggiunta nuovissima agli Statuti osserva il Tiepolo, in generale, come in essi si diano per già sussistenti cose avvenute solo un mezzo secolo dopo; e, scendendo ai particolari, nota l'erroneità del secondo capitolo, là dove dice che i correttori debbano essere ammoniti dagli inquisitori di Stato, di « non por mano nelle autorità essenziali del senato e del consiglio dei Dieci », mentre da tutte le istorie pubbliche e segrete delle correzioni, rilevasi non solo l'insussistenza del